

MASSIMA

Cassazione civile sez. I - 31/01/2008, n. 2422

SOCIETÀ DI CAPITALI - Azioni - - unico azionista

L'"appartenenza" di tutte le azioni ad una sola persona, che l'art. 2362 c.c., testo previgente, considera come presupposto per attribuire in caso di insolvenza della società all'unico azionista la responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte nel periodo in cui è rimasto unico, implica la mancanza di una pluralità in senso giuridico e non già in senso economico.

Fonte:

Foro it. 2009, 6, I, 1891 NOTA (s.m.) (nota di: Corvese)